



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2024 n.11

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 11, secondo comma della Legge 27 gennaio 2006 n.21;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 18 gennaio 2024;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISCIPLINA DELL'UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DEI GRUPPI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 11, secondo comma della Legge 27 gennaio 2006 n.21, a supporto della disciplina di reclutamento del personale volontario per il servizio di protezione civile, definisce la struttura organizzativa dell'Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi, denominata di seguito brevemente "Unione", già prevista dall'articolo 13 del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9, le relative attività di competenza nonché le modalità di finanziamento, di carattere sia pubblico che privato, finalizzate alla promozione, allo svolgimento di suddette attività nonché al funzionamento dell'Unione stessa.
2. Il presente decreto delegato detta, altresì, disposizioni relative al volontariato di protezione civile.

Art. 2 *(Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi)*

1. L'articolo 13 del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9 è così modificato:

"Art. 13 *(Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi)*

1. E' istituita la consulta delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei gruppi di volontari di protezione civile dei Castelli denominata Unione delle associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi, di seguito brevemente "Unione", con la finalità di garantire la

trasparenza, l'omogeneità e l'efficacia del processo di integrazione dei volontari nelle attività operative e formative del sistema di protezione civile nonché di promuovere attività di volontariato di protezione civile.

2. L'Unione è composta da:

- a) due rappresentanti di ogni associazione di protezione civile, nella persona del presidente o suo delegato e di un altro membro dell'associazione;
- b) due rappresentanti di ogni Gruppo di Castello, nella persona del coordinatore tecnico-operativo e di un altro aderente al Gruppo

3. Al suo interno l'Unione nomina un consiglio direttivo composto da sette membri scelti dall'Unione, tra i presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile o loro delegati ed i coordinatori dei Gruppi di Castello.

4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente con funzioni di rappresentanza anche legale.

5. Presidente e membri del consiglio direttivo restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso del presidente o della maggioranza dei membri dell'Unione, il consiglio direttivo decade e si procede a nuove elezioni.

6. La responsabilità dell'Unione e dei suoi componenti è disciplinata ai sensi della Legge 12 marzo 2018 n.27 "Tutela legale e assicurativa dei dipendenti pubblici e di coloro che agiscono nell'interesse pubblico".

7. L'Unione non ha scopo di lucro, è democraticamente gestita ed individua al suo interno la struttura organizzativa di dettaglio nonché il suo funzionamento, tramite regolamento interno adottato dall'Unione previo parere vincolante del Coordinamento per la Protezione Civile.

8. L'Unione afferisce al Servizio di Protezione Civile."

Art. 3

(Attività dell'Unione)

1. Dopo l'articolo 13 del Decreto Delegato n.9/2021, così come modificato dall'articolo 2 del presente decreto delegato, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.13-bis

(Attività dell'Unione)

1. L'Unione, nell'ambito delle attività operative e formative del sistema di protezione civile, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) scenari ed ambiti di intervento di protezione civile ai sensi dell'articolo 2;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, nell'ambito della protezione civile e sue pertinenze.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l'Unione può svolgere le seguenti attività di dettaglio:

- a) promuovere l'effettiva collaborazione tra tutte le associazioni ed i gruppi che svolgono attività di protezione civile;
- b) offrire supporto per la predisposizione di piani di intervento per le emergenze;
- c) promuovere ed organizzare esercitazioni e prove di attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
- d) promuovere ed organizzare, in collaborazione con gli organi e le autorità preposti, la realizzazione di una "colonna mobile" di pronto intervento del volontariato di protezione civile;

- e) promuovere la partecipazione, in accordo con il Coordinamento per la Protezione Civile e con il Capo della Protezione Civile, alle attività dell'Unità Operativa Permanente e di Pronto Intervento, di cui agli articoli 7 e 12 della Legge n.21/2006;
 - f) promuovere ed organizzare la partecipazione delle associazioni e dei gruppi ai presidi territoriali di cui all'articolo 8;
 - g) promuovere iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a favore delle associazioni e dei gruppi e strutture pubbliche o private, garantendo l'organizzazione di corsi certificati a norma di legge, negli ambiti e relativamente alle attività di rilievo sociale che sono oggetto del presente decreto delegato;
 - h) organizzare incontri, conferenze e corsi di informazione e formazione, rivolti ai cittadini ed alle scuole, in accordo e collaborazione con gli enti e le istituzioni;
 - i) promuovere la crescita delle diverse realtà del volontariato di protezione civile e l'incremento del numero dei volontari, nonché la relativa collaborazione programmatica tra le Istituzioni e la realtà del volontariato, anche promuovendo e sottoscrivendo, in accordo con il Servizio di Protezione Civile, specifici protocolli indicanti finalità e mezzi e attrezzature per perseguirle;
 - l) fornire supporto alle associazioni ed ai gruppi proponendo strumenti e metodologie operative, garantendo indirizzi e servizi in ambito organizzativo, ed amministrativo;
 - m) proporre interventi integrativi e migliorativi delle attività riguardanti il volontariato;
 - n) valutare e verificare le procedure di attivazione ed intervento del volontariato nelle attività di protezione civile.
3. Tutte le attività che afferiscono all'Unione, compresa la partecipazione alle sedute dell'Unione e del Consiglio Direttivo nonché tutte le attività di segreteria connesse, sono esercitate a titolo gratuito in coerenza con il carattere volontario del servizio.
4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Unione può collaborare con altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché con Enti pubblici e privati.
5. L'Unione promuove, nel quadro degli accordi bilaterali esistenti, collaborazioni e attività con enti, associazioni e strutture omologhe fuori territorio che hanno finalità di protezione civile con possibilità di sottoscrivere con gli stessi intese e protocolli operativi.
6. Ad ogni associazione e Gruppo è comunque garantita la piena autonomia organizzativa e gestionale.”.

Art. 4

(Somme destinate alla promozione ed allo svolgimento delle attività dell'Unione)

1. Dopo l'articolo 13-bis del Decreto Delegato n.9/2021, così come introdotto dall'articolo 3 del presente decreto delegato, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 13-ter

(Somme destinate alla promozione ed allo svolgimento delle attività dell'Unione)

1. Ai fini del funzionamento dell'Unione nonché della promozione e dello svolgimento delle attività di competenza, lo Stato eroga un finanziamento annuale per garantire l'operatività di base nonché ulteriori eventuali erogazioni per finalità specifiche, dietro presentazione di un progetto e previa autorizzazione da parte del SPC.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito apposito capitolo di spesa sul bilancio dello Stato a decorrere dall'esercizio finanziario 2024.
3. La promozione e lo svolgimento delle attività dell'Unione sono finanziati anche da:
- a) liberalità di soggetti privati che intendono in questo modo sostenere la crescita e diffusione delle attività di protezione civile, interamente deducibili dalle imposte generali sul reddito;

b) il 3 per mille del reddito imponibile dichiarato dalle persone fisiche e da queste esplicitamente devoluto in sede di dichiarazione dei redditi al fondo per la promozione e lo svolgimento delle attività dell'Unione.

4. Le somme di cui al presente articolo sono gestite dall'Unione su conto corrente bancario secondo le regole della sana e corretta amministrazione e vengono rendicontate annualmente con la pubblicazione del rendiconto sul portale dello Stato, nella sezione dedicata al Servizio di Protezione Civile. La rendicontazione annuale, delle entrate e delle uscite, viene trasmessa entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo alla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente nonché alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per il relativo controllo da effettuarsi entro il 30 aprile.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Unione trasmette alla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente l'elenco previsionale di massima delle iniziative che intende promuovere e organizzare per l'anno successivo e relativo budget di spesa.”.

Art. 5

(Dotazione di vestiario di protezione civile e di dispositivi di protezione individuale)

1. Il comma 3, dell'articolo 27 del Decreto Delegato n.9/2021, così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 3 maggio 2022 n.74, è così modificato:

“3. E' cura delle associazioni di volontariato di provvedere alla dotazione di vestiario di protezione civile nonché di dispositivi di protezione individuale per i propri associati volontari. Qualora le associazioni non riescano a garantire tali dotazioni, le stesse saranno fornite dall'Amministrazione, previa richiesta motivata. Quando le dotazioni sono fornite dall'Eccellentissima Camera, dagli Enti e Aziende Autonome di Stato o dalle Giunte di Castello, la proprietà delle dotazioni resta in capo all'Amministrazione.”.

Art. 6

(Modifica dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco per le associazioni di volontariato di protezione civile)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.9/2021 è così modificata:

“a) numero minimo di associati volontari operativi non inferiore a 4 unità;”.

Art.7

(Organi del Gruppo e figura del Coordinatore tecnico-operativo)

1. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.9/2021 sono così modificati:

“1. Gli organi del Gruppo sono:

- a) il Capitano di Castello;
- b) il Coordinatore tecnico-operativo;
- c) il Vice-Coordinatore tecnico-operativo.

2. Il Capitano di Castello è il referente istituzionale del Gruppo e nomina, fra una terna di nominativi proposti dal Gruppo, in accordo con i membri della Giunta, un Coordinatore tecnico-operativo e un Vice-Coordinatore, sulla base di criteri attinenti alla disponibilità, la competenza, la professionalità, con il compito di indirizzo e di raccordo con il Capitano di Castello stesso. Il Coordinatore ed il Vice coordinatore sono nominati fra i volontari del Gruppo.

3. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore restano in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di eventuale riconferma, anche con il fine della continuità del detto incarico. Tali cariche possono essere ricoperte da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo e sono esercitate a titolo gratuito e per spirito di servizio. Il Vice-Coordinatore svolge i compiti del Coordinatore, in assenza od impedimento di quest'ultimo.”.

2. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto Delegato n. 9/2021 è così modificata:
“c) nomina un Coordinatore e un Vice Coordinatore tecnico-operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Massimo Andrea Ugolini